

# Alert

## Contenzioso - Review

### Udienze telematiche: una curiosa storia infinita

La vicenda delle udienze “telematiche” - cioè da tenersi in videoconferenza - previste dalle varie norme emanate in tempo di pandemia è certo curiosa, e se non fosse vera sarebbe anche divertente, segno com'è di ... tante, ma confuse idee.

Tralasciando le udienze penali – che sono un mondo a sé per i diritti di cui si discute, e che pure hanno suscitato vivaci reazioni – la previsione di udienze telematiche nei giudizi civili e in quelli amministrativi è stata a dir poco altalenante.

Nei giudizi civili, sin dalla prima norma in materia (art. 83 lett. f) del DL 18/2020), allo scopo di limitare quanto più possibile la presenza fisica dei vari soggetti coinvolti, è stata prevista la possibilità di tenere le udienze in video conferenza, sia pure limitatamente a quelle in cui fosse prevista solo la partecipazione delle parti e dei difensori. Parallelamente è stata prevista l'udienza “scritta”, cioè lo scambio di note scritte sulla cui base il giudice poi decide, modalità utilizzabile anche quando debbano partecipare solo i difensori. Su ciò si veda ([Udienze telematiche: opportunità \(persa\) o rischio?](#))

Ad ogni modo, le modalità per tenere le udienze in video conferenza sono state stabilite mediante protocolli tra singoli consigli dell'Ordine degli Avvocati e Tribunali, sulla linea tracciata da una proposta di protocollo del Consiglio Nazionale Forense, a seguito di deliberazioni del CSM e di provvedimenti adottati dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia.

Anche se una delle questioni di cui si discute è il proliferare di protocolli attuativi, di talché ogni Tribunale ha le sue regole (ma ciò vale soprattutto sulle modalità di comunicazione con gli avvocati, così come sui casi in cui è necessario procedere con udienza telematica piuttosto che scritta, oppure sulle ipotesi in cui semplicemente rinviare l'udienza), nella sostanza, per quanto qui interessa, una udienza telematica deve prevedere che non vi siano collegamenti con soggetti non legittimati e che venga mantenuta sempre attiva la funzione video. È inoltre espressamente vietata la registrazione dell'udienza stessa. Eventuali problemi tecnici portano a un rinvio dell'udienza; a tal fine verrà chiesto ai difensori di attestare a verbale l'effettiva partecipazione all'udienza nel rispetto del contraddittorio e il suo regolare svolgimento mediante l'applicativo.

# Alert

## Contenzioso - Review

Quanto alle modalità, è espressamente previsto l'uso di Teams (quindi, di un applicativo prodotto da uno dei giganti del settore).

Sulle udienze telematiche nel giudizio amministrativo, la normativa emergenziale è stata ben più che altalenante ([Pillole - più o meno indigeste](#)), atteso che tali udienze sono state prima previste, poi abolite, poi reintrodotte (sia pure per il periodo 30 maggio - 31 luglio) e infine previste come obbligatorie solo su istanza congiunta delle parti, mentre in mancanza di accordo la loro fissazione avviene solo a discrezione del presidente del collegio.

In tale contesto, il presidente del Consiglio di Stato ha aggiornato le “*Regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti*”, che già esistono e regolano il processo amministrativo telematico, integrando dette regole con norme specifiche sulle udienze in video conferenza per il solo periodo 30 maggio – 31 luglio.

Tali norme non si discostano da quanto sopra indicato per il processo civile, con riferimento all'assicurazione che non partecipino soggetti non autorizzati e che non avvenga alcuna registrazione, esplicitando pure che non deve essere utilizzato alcun sistema (anche messaggistica istantanea, ad esempio) che consenta in qualche modo di registrare le opinioni espresse dai partecipanti. Interessante notare che per la successiva camera di consiglio deliberativa, riservata ai soli magistrati, sembra caldeggiata la sola *conference call*, senza video.

Per l'applicativo si prevede sempre l'utilizzo di Teams. Sono tuttavia previsti una serie di richiami alla normativa in tema di privacy e di crittografia delle comunicazioni, in conformità alla vigente normativa – GDPR *in primis* - come, ad esempio, alla raccomandazione di fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali nel momento in cui la segreteria trasmette alle parti diverse dall'istante l'avviso di avvenuto deposito dell'istanza di discussione orale, al fine di consentire alle parti una consapevole valutazione, anche sotto il profilo della protezione dati, in ordine alla scelta sull'opportunità di presentare o meno opposizione – e a misure tecniche ed organizzative idonee a fornire maggiori garanzie in tema appunto di protezione dei dati personali.

All'avvocato medio, le specifiche tecniche suonano ostiche, e probabilmente molti aspetti tecnici sfuggono. Ciò che tuttavia balza agli occhi è che nel giudizio civile è tranquillamente previsto l'uso di un prodotto Microsoft di largo utilizzo, senza che siano stati sollevati sostanziali problemi di privacy; mentre nel giudizio amministrativo si è sentita l'esigenza di consultare il Garante privacy,

# Alert

## Contenzioso - Review

forse anche in ragione del fatto che la normativa è più organica e concerne l'intero processo amministrativo – il quale peraltro, si noti, è già in vigore e dunque in uso da alcuni anni!

È, infatti, notizia di questi giorni che il Garante privacy ha espresso parere favorevole [doc. web n. 9347280] in ordine allo schema del citato decreto del Presidente del Consiglio di Stato.

Il Garante ha autorizzato il funzionamento delle udienze telematiche così come previsto nel provvedimento per il periodo “emergenziale”, ma ha espresso l'auspicio che, una volta cessata l'emergenza, “*si adotti una piattaforma “interna”, gestita dagli (o sotto lo stretto controllo degli) organi di Giustizia amministrativa*” considerato che “*la disponibilità di software open source di affidabilità ed accuratezza del tutto comparabili ai migliori prodotti industriali offre il non trascurabile vantaggio di prestarsi a “implementazioni” di tipo on premises (quindi su datacenter e reti della Giustizia amministrativa) o comunque su infrastrutture gestite anche collettivamente da o con altre amministrazioni pubbliche, evitando in radice flussi transfrontalieri interni od esterni all'Unione europea, comunque implicati dal ricorso a soluzioni “cloud” quali quella di Microsoft Teams.*”

Se ne deve dedurre che le udienze civili sono meno a rischio di violazione privacy di quelle amministrative, o che i giudici amministrativi e quindi il Garante sono più attenti?

E soprattutto, quale sarà l'attuazione pratica, che è quella che interessa più da vicino l'avvocato?

Al momento, sembra prevedibile che si scelga l'opzione meno telematica e più pratica: il rinvio o la trattazione scritta, nel processo civile.

E – nonostante la recente reintroduzione della possibilità di udienza telematica – nel giudizio amministrativo la vicenda non sembra prospettarsi diversa: con una vera “chicca”, la norma che disciplina le modalità di richiesta e di fissazione dell'udienza telematica prevede anche (art. 4, c. 1, DL 28/2020) che quando l'udienza è stata disposta (anche su istanza congiunta delle parti e non solo quando sia disposta d'ufficio o su istanza di una sola parte!), sia possibile rinunciare a partecipare alla discussione, optando per note scritte da depositarsi entro le ore 9 antimeridiane del giorno di udienza.

# Alert

## Contenzioso - Review

Il fatto solo che sia stata prevista tale astrusa facoltà, di fatto offrendo una rinuncia alla discussione orale “in cambio”, sembrerebbe, della possibilità di depositare scritti fino all’ultimo minuto, la dice lunga sulla concreta possibilità di tenere udienze in via telematica ... ma staremo a vedere.

27.05.2020

**La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire aggiornamenti e informazioni di carattere generale. Non costituisce pertanto un parere legale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica.**

**Daniela Jouvenal Long, Partner**  
**E:** d.jouvenal@nmlex.it  
**T.:** +39 06 695181

**Per chiarimenti o informazioni potete contattare l'autore oppure il Vostro Professionista di riferimento all'interno dello Studio**

[www.nunziantemagrone.it](http://www.nunziantemagrone.it)